

**Allegato 2)**

**CONTENUTI E DETTAGLI TECNICI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' ENOTURISTICA**

In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 772 del 02 settembre 2020 "L. 205 del 27 Dicembre 2017 - Art. 1 - Commi 502 - 503 - 504 - 505: Attività di enoturismo - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica" – Approvazione disciplinare per l'attuazione dell'esercizio dell'attività enoturistica nella Regione Umbria" l'operatore che svolge attività enoturistica deve informare il pubblico attraverso:

- 1) cartellonistica che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, il periodo, i giorni e l'orario di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- 2) sito o pagina web aziendale;
- 3) materiale informativo.

Nel caso l'azienda svolga oltre all'attività enoturistica anche attività agrituristica o di fattoria didattica, è ammesso l'utilizzo di un supporto congiunto per le finalità di cui ai punti 1 (cartellonistica), 2 (sito o pagina web aziendale) e 3 (materiale informativo).

**1) CARTELLO**

**a) Ubicazione**

Il cartello deve essere ben visibile e posizionato in prossimità dell'accesso alla struttura nella quale viene svolta l'attività enoturistica.

L'apposizione del cartello deve rispettare le norme comunali sulle affissioni e le norme di cui al Codice della strada quando collocato lungo le vie di accesso alla struttura.

**b) Contenuti**

In assenza di un logo identificativo regionale per l'accoglienza enoturistica, il cartello può utilizzare il logo aziendale, oltre a quello della Regione e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- denominazione dell'azienda;
- recapito telefonico;
- sito web;
- il periodo, i giorni e l'orario di apertura;
- logo regionale attività agrituristica (se ne ricorre il caso);
- logo regionale fattoria didattica (se ne ricorre il caso);
- indicazione delle lingue parlate rappresentate utilizzando i simboli delle bandiere relative.

**c) materiali**

Il cartello dovrà essere realizzato in modo tale da assicurarne la durata ed integrità nel tempo. Per quanto riguarda la scelta di materiali, dimensioni, proporzioni, impostazioni si rinvia a quanto definito per le aziende agrituristiche con Regolamento Regionale 15 gennaio 2019, n. 1, pubblicato nel sito della regione Umbria: <https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplina-dell-agriturismo>

**2) SITO O PAGINA WEB AZIENDALE**

Gli operatori enoturistici devono disporre di un sito web o pagina internet aziendale, ove pubblicare le informazioni relative all'attività enoturistica svolta: il periodo, i giorni e l'orario di apertura al pubblico, il recapito telefonico, le lingue parlate, le modalità di prenotazione, le attività svolte e i servizi erogati. Possono essere contenute le indicazioni stradali per raggiungere l'azienda, le informazioni sulle attrazioni turistiche/storico/culturali presenti in prossimità dell'azienda, gli eventi organizzati in azienda o nelle vicinanze e ogni altra descrizione ritenuta utile per migliorare il livello qualitativo del servizio reso.

### **3) MATERIALE INFORMATIVO**

L'operatore enoturistico mette a disposizione dei suoi ospiti materiale informativo sulle produzioni vitivinicole e agroalimentari aziendali e regionali con particolare riferimento a quelle certificate, nonché sulle attrazioni turistiche, artistiche, culturali, storiche, paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica.

Tale materiale deve essere stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano e deve riportare tutte le indicazioni utili ad individuare l'azienda: sito web, contatti, orari di apertura, localizzazione, ecc.